



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel consumo
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 15 giugno 2020

Osservazioni DCO 193/2020/R/com “Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell’emergenza COVID-19”

Osservazioni generali

Il Documento per la Consultazione in oggetto ci illustra orientamenti per gli interventi a conclusione delle disposizioni transitorie adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 con la Delibera 116/2020/R/com, così come modificata dalle Delibere 149/2020/R/com e 192/2020/R/com. In particolare, con riferimento ad un possibile meccanismo per la gestione del saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e del gas naturale rispetto alle fatture in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, il DCO proporrebbe che:

1. ciascun utente possa scegliere tra (i) un versamento dell'ammontare in un'unica soluzione (versamento una tantum), o (ii) un piano di rateizzazione degli ammontari dovuti al distributore (a tal fine l'utente, entro la fine del mese di agosto 2020, dovrà comunicare l'adesione o meno al piano di rateizzazione);
2. il distributore sia tenuto a comunicare in ogni caso l'ammontare complessivo dovuto e, in caso di adesione dell'utente al piano di rateizzazione, il piano rateale con il dettaglio degli importi di ogni rata. Le disposizioni di cui sopra sono, come è noto, circoscritte alle utenze in bassa tensione in quanto queste ultime direttamente contemplate dalla Delibera 116/2020/R/com.

Orbene, pur comprendendo la ratio di legare quanto disposto dalla Delibera 116/2020/R/com alle previsioni della Delibera 60/2020/R/com, che come noto ha disposto il blocco delle sospensioni della fornitura solo per i piccoli clienti, ci preme innanzitutto evidenziare come **la situazione di emergenza abbia tuttavia di fatto determinato un abnorme aumento della morosità anche per altre tipologie di clienti di maggiori dimensioni, con evidenti e negative ripercussioni sui venditori**. Se a ciò si aggiunge d'un canto la sospensione delle attività giudiziarie (in fase emergenziale), con tutto ciò che ne è conseguito circa la possibilità di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

recuperare coattivamente gli importi dovuti dai clienti morosi, dall'altro le criticità ordinariamente connesse ai distacchi per morosità delle medie tensioni, la quantificazione del danno economico sofferto dai fornitori risulta ingentissimo. Chiederemmo pertanto di **tenere in debito conto le suddette rilevanti criticità, estendendo la possibilità di rateizzazione contemplata dal Documento per la Consultazione in oggetto anche agli importi riferibili alle altre tipologie di clienti finali (ivi incluse le medie tensioni).**

Prima di fornire osservazioni di dettaglio relativamente ai quesiti espressamente indicati nel Documento di Consultazione, vorremmo inoltre indicare ulteriori osservazioni al fine di poter offrire un contributo costruttivo alle tematiche affrontate nel Documento.

Nel rispetto del principio di un'equa **concorrenza**, sarebbe infatti necessario prevedere che **possano fruire dell'anticipazione non soltanto i soggetti che si sono già avvalsi della facoltà di pagare la fattura di trasporto decurtata della percentuale prevista dalla Delibera 116/2020/R/com, ma anche i soggetti che hanno comunque pagato per intero le fatture di trasporto garantendo in tal modo liquidità al sistema.** Per questi ultimi le anticipazioni di oneri pregressi potrebbero venire decurtate da successive fatture di trasporto e di distribuzione. In tal modo sarebbe superata l'asimmetria a favore dei soli soggetti che non hanno pagato per intero le fatture ai distributori paventata dal Documento di Consultazione.

Coglieremmo inoltre l'occasione per chiedere che **il meccanismo di restituzione degli oneri di sistema pregressi non incassati**, la cui trattazione è stata come noto affrontata anche in un Tavolo ad hoc con la partecipazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori, **venga sottoposto a consultazione e che i relativi provvedimenti regolatori vengano adottati entro l'anno 2020.**

Osservazioni di dettaglio

Prima di fornire contributi specifici ai vari quesiti indicati nel Documento per la Consultazione, vorremmo in via preliminare sottoporre all'attenzione anche le seguenti proposte:

- **proroga a gennaio 2021 della restituzione dei saldi residui;**
- necessità di un **chiarimento** sul fatto che, nel settore elettrico, **la decurtazione del saldo** sarà applicata **sia in caso di versamento rateizzato che in caso di versamento una tantum;**
- necessità di una puntuale indicazione dei **canali e delle tempistiche delle comunicazioni tra i distributori e gli utenti del trasporto/distribuzione propedeutiche al versamento dei saldi,** con una ben chiara indicazione dei **contenuti minimi** che tali comunicazioni dovranno avere;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- necessità di un chiarimento sul fatto che la **scelta sul procedere tramite pagamento *una tantum* o rateizzazione possa essere effettuata in relazione ad ogni impresa di distribuzione/trasporto.**

Q1 Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

In merito alla prima data prevista per la restituzione delle somme ad oggi sospese, riterremmo assai **precoce una previsione che individui già nel mese di settembre la totale uscita dalla situazione di crisi.** Sono ancora troppe le incertezze relative alla ripartenza del sistema economico nazionale. Anche alla luce infatti delle disposizioni previste dalle Delibera 60/2020/R/com e 116/2020/R/com che, oltre a prevedere l'obbligo della ricostituzione in mora dei clienti insolventi, garantiscono la possibilità per le utenze con contratti PLACET di chiedere e ottenere una rateizzazione, **difficilmente gli effetti della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria si esauriranno per i fornitori entro il mese di settembre 2020.** Come già anticipato in premessa, riterremmo pertanto che il **piano di rateizzazione debba prevedere che la prima rata abbia scadenza nel mese di gennaio 2021.**

Q2 Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?

Visto l'abnorme incremento delle morosità registrato nei mesi da marzo e maggio – e con un trend in crescita anche per il mese di giugno - riterremmo che **la percentuale più adeguata da inserire per riconoscere l'anticipazione del "meccanismo di pregresso" sia la più alta possibile, anche superiore alla soglia massima del 15% propostaci.** Infatti, qualora il valore dell' α fosse troppo basso, sarebbero più duramente colpiti i venditori che abbiano registrato un'alta percentuale di mancato incasso dai propri clienti finali, e che dunque abbiano conseguentemente trattenuto la medesima percentuale dalle fatture da versarsi alle imprese di trasporto, nel rispetto della soglia minima di pagamento pari al 70%, o 90% per il mese di giugno. Infatti questi venditori (già in difficoltà dal punto di vista finanziario) si troverebbero ad avere un reintegro ben lontano dall'importo degli OGdS effettivamente ancora da versare ai distributori, in quanto il valore *Antpreg* sarebbe certamente pari ad $\alpha * Q_{max}$, che per valori alti di importi non versati è per sua natura molto più basso di *OGdS_{nv}*. Ciò di fatto intensificherebbe l'impatto sulla liquidità di queste società già duramente colpite dalla crisi, per cause al di fuori della loro responsabilità.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Tenuto inoltre conto, come già anticipato anche nella risposta alla previa domanda Q1, che gli effetti della crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria difficilmente si esauriranno in tempi brevi, riterremmo **opportuno che sia inserito nel calcolo anche un fattore moltiplicativo che tenga conto del protrarsi di questi effetti che in via teorica potremmo quantificare in 4 mesi e cioè fino a fine anno** dal settembre 2020. Questo periodo di tempo si traduce numericamente in 4 dodicesimi di anno con un valore di 0,333. La formula pertanto dovrebbe essere definita in questo modo: $ANT_{preg} = [0,333 * \min(OGDS_{nv}; a * Q_{max})] + [\min(OGDS_{nv}; a * Q_{max})]$

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Come già anticipato in precedenza, per gli effetti dello stato di emergenza connesso al Covid-19 ci troviamo ad affrontare una crisi economica che difficilmente esaurirà i propri effetti entro il solo 2020. Considerando tale situazione, oltre ad un possibile downgrade sovrano, si ritiene che il livello ordinario di rating previsto dal CADE (la soglia minima per l'accesso al rating quale forma di garanzia) risulti ancora sovradimensionato, non solo in relazione al periodo di applicazione della Delibera 116/2020/R/com, ma anche per i casi di nuova emissione del rating (giudizio emesso da una nuova agenzia) in costanza di crisi.

Infatti, anche per effetto della grave situazione economica che ci interessa, eventuali downgrade, o l'emissione di nuovi rating al di sotto delle soglie ordinarie del CADE, potrebbero ulteriormente intervenire in questi mesi. Non riterremmo pertanto corretto prevedere che l'accesso al rating, con un livello inferiore rispetto all'attuale livello ordinario, sia possibile solo qualora sia intervenuto un downgrade nei mesi di aprile-giugno. Visto quanto sopra, chiederemmo di **fixare quale nuovo livello ordinario di rating previsto dal CADE, il livello BB+ di Standard & Poor's Corporation o di Fitch Rating, o Ba1 di Moody's Investors Service**, prevedendo che sia **ammesso un livello di rating "emergenziale" pari a BB di Standard & Poor's Corporation o di Fitch Rating** (e non BB+ come previsto dal Documento per la Consultazione) o **equipollenti, esteso anche ai casi di rating emesso per la prima volta da una nuova agenzia**.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi